



Organi di Giustizia

**TRIBUNALE FEDERALE**  
Avv. Luigi Musolino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32.488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Il giorno 1° dicembre 2016 alle ore 11,00 presso la sede della  
F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, il

**TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino – Presidente

Avv. Gloria Brancher - Componente

Avv. Massimo Bottari - Componente

si è riunito per la verifica della regolarità delle candidature pervenute e dei requisiti dei soggetti candidati alle cariche federali elettive, nel corso della 73° Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, così come all'art. 12 dello Statuto federale, nonché per l'esame dei reclami pervenuti avverso l'attribuzione dei voti plurimi di cui all'art. 4 delle Norme Attuative per lo svolgimento della 73° Assemblea Nazionale Ordinaria FMI.

In merito al reclamo proposto dal Moto Club CARETER – IMERIO TESTORI Cod.0750 - Regione Lombardia – Bergamo, pervenuto alla FMI in data 17.11.2016, con il quale si lamenta appunto la mancata assegnazione

di voti plurimi in relazione agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, dei campionati Moto d'Epoca gruppo 5 Regolarità;

#### IL TRIBUNALE FEDERALE

alla luce della documentazione prodotta e della normativa vigente, in particolare alla nota a firma del responsabile Ufficio Attività Sportive Moto d'Epoca sig. Raffaele Bigioni, datata 22.11.2016 - che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento - esclude il riconoscimento dei voti richiesti dal Moto club CARETER, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 3 punto g) dello Statuto Federale, le manifestazioni di Moto d'Epoca costituiscono manifestazioni amatoriali e per tale motivo non danno diritto all'assegnazione di voti plurimi.

Inoltre va rilevato, per quanto attiene l'anno 2014, che lo stesso responsabile dell'Ufficio Attività Sportive Moto d'Epoca - al punto 3 della allegata nota - rappresenta che tale assegnazione di voti plurimi si è verificata "a causa di un fraintendimento nella trasmissione delle informazioni fra uffici": sul punto si dispone la trasmissione della presente decisione alla Segreteria Generale per ogni decisione consequenziale, laddove anche nei confronti di altri affiliati si sia verificata una erronea assegnazione di tali voti plurimi.

PQM

il TRIBUNALE FEDERALE RIGETTA IL RECLAMO.

Avv. Massimo Bottari      Avv. Luigi Musolino      Avv. Gloria Brancher

